



COMUNE DI SAMATZAI

Provincia di Cagliari

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 11 DEL 26.03.2007
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 6 DEL 28/03/2008
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 4 DEL 26/03/2009
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 39 DEL 26/11/2009

IL SINDACO
(PILLONI Alberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Giovanna Paola Mascia)

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità e contenuto del Regolamento
- Art. 2 - Gestione del servizio
- Art. 3 - Funzionario responsabile

CAPO II - NORME ANTIELUSIVE

- Art. 4 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali
- Art. 5 - Aree non fabbricabili
- Art. 6 - Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 7 - Fabbricato parzialmente costruito

CAPO III - NORME SEMPLIFICATIVE

- Art. 8 - Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree
- Art. 9 - Esenzione di immobili non destinati a compiti istituzionali
- Art. 10 - Determinazione delle aliquote
- Art. 11 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 12 - Indennità di espropriazione
- Art. 13 - Accertamento con adesione
- Art. 14 - Versamenti e termini
- Art. 15 - Differimento o rateizzazione versamenti per calamità naturali
- Art. 16 - Locali costituenti pertinenze delle abitazioni principali
- Art. 17 - Immobili equiparati all'abitazione principale

CAPO IV - LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

- Art. 18 - Acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività passive
- Art. 19 - Autotassazione
- Art. 20 - Termine per la notifica degli avvisi di accertamento
- Art. 21 - Azione di controllo
- Art. 22 - Limite per accertamento e rimborsi
- Art. 23 - Sanzioni
- Art. 24 - Interessi e arrotondamenti
- Art. 25 - Norme transitorie
- Art. 26 - Incentivazione per l'attività di controllo e accertamento
- Art. 27 - Entrata in vigore del Regolamento

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e contenuto del Regolamento

Con il presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, viene disciplinata l'applicazione nel territorio del Comune di Samatzai dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e ss. mm..

Il Regolamento, nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, detta norme antielusive, norme semplificative e norme di equità fiscale e disciplina le procedure di liquidazione e di accertamento dell'imposta.

Art. 2 - Gestione del servizio

Il servizio di riscossione del tributo è effettuato dal Comune in forma diretta ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 446/1997. Il servizio di accertamento può essere effettuato dal Comune in economia diretta.

Qualora sia ritenuto più conveniente sotto il profilo economico, finanziario, funzionale ed organizzativo, il Comune può affidare, anche disgiuntamente, il servizio di riscossione e di accertamento del tributo nelle forme associative previste nel titolo V del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ovvero con società miste, ai concessionari di cui al DPR 28.1.1988, n. 43, nonché ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/97.

La gestione dell'imposta, qualunque sia la forma prescelta dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento e dalle disposizioni del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 - Funzionario responsabile

Fino a quando il servizio di accertamento sarà gestito dal Comune, le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sono attribuiti ad un funzionario comunale nominato dal Sindaco. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutorietà sui ruoli e dispone i rimborsi.

CAPO II - NORME ANTIELUSIVE

Art. 4 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali

L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504/1992 e ss. mm. concerne gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche di proprietà dall'Ente non commerciale.¹

L'imposta è esigibile sugli immobili destinati ad attività esclusivamente commerciale.

Il diritto all'esenzione si perfeziona tramite apposita istanza presentata entro il termine di novanta giorni decorrente dal giorno in cui si è verificato il presupposto del suddetto diritto. La presentazione

¹ Così modificato dal D.L. 203/205 e dalla l. 296/2006.

dell'istanza oltre il termine produce effetto a decorrere dal semestre successivo a quello nel quale è stata presentata.

L'istanza deve contenere i dati identificativi dell'immobile (dati catastali, rendita, indirizzo) e, alla stessa, deve essere allegata un'autocertificazione circa la sussistenza dei presupposti necessari per godere dell'esenzione e l'indicazione del giorno in cui tali presupposti sarebbero sorti. Nel caso di presentazione dell'istanza incompleta e senza la firma del legale rappresentante, non produce effetto. Qualora i presupposti dell'esenzione venissero a mancare, il legale rappresentante ha l'obbligo di comunicare tale evento entro novanta giorni. La mancata presentazione o ritardo comporta l'applicazione di una sanzione da € 50,00 a € 200,00.

Art. 5 - Aree non fabbricabili

In deroga a quanto previsto dalla lettera "b" dell'art. 2 del D.Lgs. 504/92 e ss. mm. ²sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli come indicati nel comma 1 dell'art. 9, a condizione che:

1) la quantità e la qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola, da parte del soggetto passivo d'imposta e dei componenti il proprio nucleo familiare, comporti un volume d'affari superiore al 70% del reddito complessivo imponibile prodotto nell'anno precedente ai fini Irpef, ai sensi anche dell'art. 59, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 446/1997;

2) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11, L. 9/01/1963, n. 9 con l'obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, così come indicato dall'art. 58, comma 2, D. Lgs. n. 446/1997.

3) sia stata effettuata l'iscrizione presso il Registro delle imprese, con la qualifica di imprenditore agricolo (per chi ha già la qualifica di coltivatore diretto ai sensi del D.L. 557/1993, l'iscrizione dovrà essere conclusa alla data del 30/06/2007).

Di contro, sono considerate edificabili le aree ritenute tali alla data di approvazione del P.R.G. Comunale.

Art. 6 - Fabbricati inagibili o inabitabili

Per l'applicazione della riduzione a metà dell'imposta (limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni) prevista dall'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall'art. 31, lettere a) e b) della L. 5/08/1978, n. 457 e da eventuali norme regionali o piano regolatore generale. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettera c), d) ed e), della legge 5/08/1978, n. 457, rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6, D. L. 504/92 "base imponibile".

A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali il solaio, il tetto di copertura, i muri perimetrali o di confine presentano lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo; gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone. Non costituisce inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua).

Condizione necessaria per poter usufruire della riduzione d'imposta è che tali condizioni siano accertate dall'ufficio tecnico comunale e dovrà essere presentata la dichiarazione di variazione ICI. In alternativa, l'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi, ecc.). La dichiarazione sostitutiva dovrà anche essere allegata all'obbligatoria dichiarazione di variazione ICI

² Vedasi modifiche sul requisito di ruralità nella L. 296/2006 e nel D.L. 223/206, l. n. 286/2006, art. 37.

relativa all'anno in cui si è verificata la condizione dichiarata. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di inizio del verificarsi del presupposto che dà luogo alla riduzione. Qualora la dichiarazione sia presentata oltre detto termine, la riduzione verrà applicata a decorrere dal semestre successivo a quello nel quale la dichiarazione medesima è stata presentata. La dichiarazione errata e/o priva dei dati e degli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione dell'immobile e del soggetto passivo ovvero della determinazione dell'ammontare del tributo dovuto, non produce alcun effetto. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità dovrà essere comunicata entro novanta giorni decorrenti dalla cessazione medesima, pena l'applicazione della sanzione da € 50,00 a € 200,00.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'ufficio tecnico comunale e l'azienda sanitaria locale, secondo le rispettive competenze, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati. Eventuali oneri derivanti da sopralluoghi disposti, saranno a carico del contribuente.

Art. 7 - Fabbricato parzialmente costruito

I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta, in qualità di fabbricati, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori o di inizio dell'utilizzazione, sulla base della rendita relativa alla volumetria concernente la parte già costruita. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ipotesi in cui tali fabbricati siano stati accatastati antecedentemente alla data di ultimazione dei lavori o a quella di utilizzazione, gli stessi sono assoggettati all'imposta a partire dalla data di accatastamento. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base al rapporto esistente tra la volumetria complessiva dell'area, risultante da progetto approvato, e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

CAPO III - NORME SEMPLIFICATIVE

Art. 8 - Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f, del D. Lgs. 446/97 è possibile richiedere ed ottenere rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati sono divenute inedificabili.

In particolare la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/92.

Art. 9 - Esenzione degli immobili non destinati a compiti istituzionali

L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 504/92 è estesa anche agli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Sanitarie Locali non destinate a compiti istituzionali. Sono altresì esenti i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibili con i principi dettati dalla Costituzione.

Art. 10 - Determinazione delle aliquote

Entro i termini di legge, la Giunta comunale, o l'organo in ogni caso deputato, stabilisce le aliquote relative all'ICI con apposita deliberazione. Le aliquote dovranno essere determinate in misura non inferiore al minimo né superiore al massimo previsti dalla normativa vigente, salvo deroghe ai sensi di legge, e possono essere diversificate nel rispetto di tali limiti.

La mancata adozione della delibera di cui al comma precedente entro il termine previsto, comporta l'applicazione dell'aliquota relativa all'anno precedente.

Art. 11 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Per aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione.

Il valore delle aree fabbricabili collocate all'interno delle zone individuate, in riferimento alla classificazione di ciascuna zona, è il seguente:

ZONA A	Centro Storico	€/mq 40,00
ZONA B	Completamento Residenziale	€/mq 40,00
ZONA C	Ampliamento Residenziale	€/mq 40,00
ZONA D1	Artigianale Urbanizzata	€/mq 10,33
ZONA D1	Artigianale Non Urbanizzata	€/mq 5,16
ZONA D2	Industriale Urbanizzata	€/mq 5,16
ZONA D2	Industriale non Urbanizzata	€/mq 2,58

Detti valori hanno influenza solo sul piano delle limitazioni dei poteri di accertamento del Comune. Pertanto, se l'imposta viene calcolata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato al comma precedente, al Comune viene sottratto il potere di accertamento di un maggiore valore.

Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle unità collabenti, alle aree soggette ad utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 504/1992 e ss. mm..

I valori di cui al comma 2 trovano applicazione anche per gli anni successivi, qualora non si deliberi diversamente nei termini di legge.

Art. 12 - Indennità di espropriazione

In caso di espropriazione di area fabbricabile, qualora il valore dell'area computata sull'imposta pagata sia inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni, la stessa indennità è ridotta ad un importo pari al valore per cui è stata pagata l'imposta.

Art. 13 - Accertamento con adesione

La rettifica della dichiarazione ai fini dell'ICI può essere definita in contraddittorio e con adesione del contribuente secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. 19.6.1997, n. 218, dal Regolamento delle Entrate, approvato con delibera C.C. n. 5 del 22/01/99, fino all'approvazione ed esecutività del relativo Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione.

Art. 14 - Versamenti e termini

Con modalità da definire con delibera dell'organo competente, i versamenti da eseguire ai fini ICI, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, possono essere effettuati, in aggiunta od in sostituzione al pagamento tramite concessionario della riscossione, sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale, nonché tramite sistema bancario, ovvero con altro mezzo di pagamento consentito dalla legge.

I versamenti eseguiti da un contitolare per conto degli altri possono considerarsi regolarmente effettuati purché l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento. L'avvenuto versamento dovrà essere comunicato al Comune, indicando i contitolari e la quota di competenza. La medesima procedura si applica anche nel caso di versamento da parte di eredi. Non verrà applicata sanzione per la mancata comunicazione se l'inadempimento non ha provocato danni economici al Comune.

Nel caso venga rilevato, nell'ambito dell'attività di controllo ed accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, un omesso o parziale versamento, la notifica di cui al successivo art. 22 verrà inviata al contitolare delegato al versamento.

A decorrere dal 1° maggio del 2007 i termini di scadenza per i versamenti sono i seguenti:

- **Acconto - scadenza 16 giugno di ogni anno**
- **Saldo - scadenza 16 dicembre di ogni anno**

E' data facoltà a partire dal 2007 (fino a nuova disposizione) di procedere alla liquidazione dell'ICI in sede di dichiarazione dei redditi e versata a mezzo del modello F24, così da poter essere compensata con eventuali crediti Irpef. Negli anni successivi sarà l'unica modalità.

Art. 15 - Differimento o rateizzazione versamenti per calamità naturali

Con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o), del D. Lgs. 446/97, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi, differiti e/o rateizzati per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali e da comprovate situazioni di grave disagio economico - sociale.

Art. 16 - Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale

E' abitazione principale quella in cui il soggetto passivo ha la residenza anagrafica (=dimora abituale), salvo prova contraria.

Si considerano come parti integranti l'abitazione principale costituenti pertinenze dell'abitazione stessa in modo durevole, anche se non distinti in catasto e facenti parte dello stesso immobile in cui insiste l'abitazione principale o, comunque, venga provato che si tratti di pertinenza, purché la titolarità e l'utilizzo dell'abitazione principale e delle pertinenze siano imputabili allo stesso soggetto o soggetti contitolari le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), anche ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale, purché siano poste sulla stessa particella catastale dell'abitazione principale o su quelle confinanti.

Per questa categoria di immobili viene applicata l'aliquota prevista per l'abitazione principale e la relativa detrazione. La detrazione per l'abitazione principale viene in ogni caso applicata una sola volta e viene portata in diminuzione dal totale dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le pertinenze.

Art. 17 - Immobili equiparati all'abitazione principale

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera d) del D. Lgs. 446/97 è equiparata all'abitazione principale l'abitazione nella quale il contribuente (che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento) ed i suoi familiari dimorano abitualmente presumendo, a tal proposito, che la dimora abituale sia quella in cui i soggetti di cui sopra abbiano la residenza anagrafica e, pertanto, usufruiscono dell' **aliquota ridotta** prevista per la stessa. Sono tali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari;
- c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Aire del Comune di Samatzai a condizione che non risultino locate; nel caso questi ultimi siano proprietari di più unità immobiliari può essere considerata ed equiparata all'abitazione principale quella con la rendita catastale minore;
- d) le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitore-figlio) e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza.

Il superiore beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione prevista al comma precedente e viene concessa a seguito di istanza prodotta dal richiedente e di presentazione del contratto appositamente registrato o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune la cessazione dei presupposti entro novanta giorni decorrenti dalla cessazione medesima, pena l'applicazione della sanzione da € 50,00 a € 200,00.

CAPO IV - ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

Art. 18 - Acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività passive.

I soggetti passivi hanno l'obbligo di comunicare/dichiarare al Comune la costituzione, la cessazione e la modificazione della soggettività passiva, entro il primo semestre dell'anno successivo a quello della variazione. E' ammessa la presentazione della dichiarazione entro i termini previsti dall'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 504/92, in luogo della comunicazione e fino alla sua soppressione.

La dichiarazione deve contenere la sola individuazione della unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato il mutamento di soggettività passiva. In presenza di più contitolari soggetti passivi dell'imposta, la dichiarazione può essere presentata in un unico modello, purché riporti i dati necessari relativi a tutti i contitolari.

La dichiarazione si considera omessa se effettuata dopo tale termine. L'omissione è sanzionata con una somma pari a € 50,00 per ciascuna unità immobiliare non comunicata/dichiarata. E' applicabile l'istituto del ravvedimento operoso. Scaduto anche questo termine, la presentazione tardiva è sanzionata con una somma pari a € 100,00.

La dichiarazione ICI resterà in vigore sino alla data di operatività della circolazione effettiva dei dati catastali. Dopo tale termine la stessa potrà essere presentata solo qualora si intenda usufruire di agevolazioni o riduzioni o nei casi previsti per legge.

Art. 19 - Autotassazione

Resta fermo l'obbligo per il contribuente di eseguire in autotassazione, entro le scadenze prescritte per legge, il versamento in acconto e a saldo dell'imposta dovuta per l'anno in corso.

Art. 20 - Termine per la notifica degli avvisi di accertamento

L'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento deve essere notificato al contribuente anche a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

L'atto di accertamento per la riscossione coattiva dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è divenuto definitivo.

Art. 21 - Azione di controllo

E' attribuito all'organo competente il compito di decidere le azioni di controllo secondo criteri selettivi individuati di volta in volta e per annualità di imposta, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili, nonché le modalità di rimborso.

Il Funzionario responsabile ICI, sulla base delle scelte operate del suddetto organo:

1. verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 19, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso/parziale versamento ICI" con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi;
2. verifica, sempre in base agli elementi di cui al punto precedente, e dispone gli eventuali rimborsi di somme versate e non dovute, su richiesta del contribuente entro 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 22 - Limite per accertamento e rimborsi

Non si procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva del tributo o della sanzione tributaria qualora l'ammontare della somma dovuta sia inferiore ad € 5,00, comprensiva delle sanzioni ed interessi (calcolati ai sensi di legge) gravanti sul tributo. Lo stesso limite è valido per il rimborso delle somme versate e non dovute.

Art. 23 - Sanzioni

Sull'ammontare d'imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del 30%, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/97. La sanzione è irrogata con l'avviso del Funzionario responsabile ICI.

Alle sanzioni amministrative di cui al precedente comma e all'art. 23 non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, del D. Lgs. n. 472/97 né quella prevista dall'art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 504/92, come sostituito dall'art. 14 del D. Lgs n. 473/97.

L'avviso del Funzionario responsabile ICI deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo

a quello cui si riferisce la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Art. 24 - Interessi e arrotondamenti

A decorrere dal 1/01/2007 gli interessi tributari sulle somme a debito ed a credito saranno calcolati in giorni e non più a semestre e che l'importo massimo della percentuale non può essere superiore di tre punti percentuali rispetto al tasso legale annuo.³ In caso mancata previsione in tal senso, il tasso applicabile sarà pari a quello legale annuo in vigore.

Per quanto concerne la decorrenza degli interessi, gli stessi vengono calcolati sulle somme a debito con maturazione dal giorno in cui sono divenuti esigibili, mentre sulle somme a credito con maturazione dalla data dell'eseguito versamento.

Con decorrenza dal 01/01/2007 tutti i pagamenti dovranno essere arrotondati per difetto se inferiori a 0.49 centesimi di euro e per eccesso se superiori a 0.49 centesimi di euro.⁴

Art. 25 - Incentivazione per l'attività di controllo ed accertamento

1) In relazione al disposto dell'art. 59 comma 1, lettera p), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributario Comunale, un fondo speciale.

2) Il fondo è alimentato annualmente con l'accantonamento del 10 per cento delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

3) Il fondo di cui al precedente capoverso è ridotto al 70% in caso di affidamento a ditta esterna dell'attività di controllo.

4) Le somme di cui al precedente art. 14, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

- a. Per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio Tributi, nella misura compresa fra il 10 e il 20%;
- b. Per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto, nella misura compresa fra il 80 e il 90%;

Laddove non risultano necessarie le spese di cui al punto a) verranno ridistribuite tra i partecipanti al progetto.

5) I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti ai componenti dell'ufficio Tributi nell'ambito delle seguenti percentuali:

- Responsabile del Servizio (o del procedimento in caso di responsabilità del servizio affidata agli amministratori) 70% (100% se non presente collaboratore)
- Collaboratore/i (se presente/i) 30%
- Totale 100%

6) La determina di ripartizione e liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto è di competenza del Responsabile del Servizio, redatta e liquidata semestralmente, di norma perfezionate entro:

- incassi 1° semestre 31/07 dell'anno in corso
- incassi 2° semestre 31/01 dell'anno successivo

7) I contributi a carico dell'Ente sulle quote dell'incentivo erogate ai sensi del presente articolo gravano anch'essi sulle somme riscosse dal Comune di Samatzai a titolo di accertamento di emissione d'imposta e si intendono conteggiate nella percentuale del 10% costituente il fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

³ Così come modificato dal comma 165, L. n. 296/2006.

⁴ Così come modificato dal comma 166, L. n. 296/2006.

Art. 26 - Norme transitorie

Il presente regolamento abroga e sostituisce qualsiasi norma regolamentare precedentemente deliberata in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione dell'imposta, dalla sua entrata in vigore.

A seguito della soppressione della denuncia di variazione ed introduzione della comunicazione, è in ogni caso ammessa la presentazione del modello di dichiarazione ICI, fino alla data di effettiva circolazione dei dati catastali⁵.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 504 del 1992 e successive modificazioni, ed ogni altra disposizione vigente applicabile al tributo.

Art. 27 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento verrà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente ai sensi del vigente Statuto Comunale e successivamente trasmesso alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, il Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007.

⁵ Vedasi nota n. 5407/2007/dpf/uff del 13/03/2007